

**SCHEMA DISCIPLINARE DI INCARICO
PRESTAZIONE OCCASIONALE PROFESSIONALE**

**SUPPORTO AMMINISTRATIVO GESTIONE TRATTAMENTO PREVIDENZIALE
PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI VIGEVANO**

PREMESSO

che con Determinazione n. del Servizio Trattamento Giuridico ed Economico del Personale è stato stabilito di conferire incarico di prestazione occasionale alla Dottoressa Marta Bernardi dipendente di ruolo del Comune di Novara per il periodo 16 febbraio 2025-16 settembre 2025 per fornire attività di supporto amministrativo qualificato in materia di gestione del trattamento previdenziale dei dipendenti nelle materie di competenza

che con provvedimento, assunto al Protocollo generale n.16915 del 06/02/2025, il Comune di Novara ha autorizzato la propria dipendente Dottoressa Marta Bernardi a svolgere per il Comune di Vigevano un incarico di collaborazione extra istituzionale, di natura occasionale al di fuori dell'orario di servizio;

che le parti riconoscono che l'incarico di cui al presente contratto si configura come incarico di collaborazione occasionale e pertanto la collaboratrice dichiara sin d'ora di rinunciare ad ogni futura pretesa diretta a far valere, in qualsiasi modo e in qualsiasi forma, la presunta sussistenza di un rapporto di pubblico impiego;

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI COSI' CONVENGONO

tra

il Comune di Vigevano con sede in Corso Vittorio Emanuele II n. 25, Codice fiscale: 85001870188 – PARTITA IVA: 00437580186, rappresentato, in base ai poteri conferiti, dalla Dirigente del Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane Programmazione e Partecipate, Dottor Enrico Fazio, domiciliato presso la residenza municipale, che rappresenta ai sensi dell'articolo 5 del Decreto legislativo n. 165 del 30/3/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 107 del TUEL

e

la Dottoressa Marta Bernardi, nata a Galliate, il 16/10/1981, Codice Fiscale BRNMRT81R56D872C, dipendente di ruolo del Comune di Novara con il profilo di Funzionario Esperto Area Giuridico Economica, Area Funzionari/EQ CCNL 2019-2022;

Art. 1 Oggetto dell'incarico

Il Comune di Vigevano quale committente, conferisce alla Dott.ssa Marta Bernardi, in qualità di soggetto incaricato, che accetta, di prestare la propria attività in modo occasionale a supporto dell'Unità Trattamento Economico e Previdenziale del Comune di Vigevano, nelle attività e procedure relative al trattamento previdenziale del personale dipendente;

Art. 2 Impegni della collaboratrice

Il soggetto incaricato si impegna a svolgere le azioni richiamate all'articolo 1 che si concretizza nell'espletamento di obbligazione di risultato, in piena autonomia operativa ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione rispetto al committente, che è comunque tenuto a fornire tutte le indicazioni indispensabili per consentire lo svolgimento delle prestazioni richieste entro il termine della collaborazione.

Il soggetto incaricato si impegna nell'attività di supporto/consulenza in materia di gestione del trattamento previdenziale dei dipendenti.

Il soggetto incaricato è tenuto a far presente evenienze che si verifichino durante lo svolgimento dell'incarico e a partecipare, laddove ritenuto necessario ed invitato, agli incontri e alle riunioni promosse dal Comune. Il soggetto incaricato si assume l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui entra in possesso durante l'attività di collaborazione in oggetto, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento alcuno.

Il soggetto incaricato non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, i dati e le informazioni sulle risultanze delle attività oggetto del rapporto di collaborazione occasionale e si impegna ad osservare la piena riservatezza sulle informazioni, documenti, conoscenze od altri elementi eventualmente forniti dal Comune.

Il soggetto incaricato potrà svolgere la propria attività relativa all'incarico in questione presso gli uffici comunali come in sede propria e con i propri mezzi, in regime di totale ed assoluta autonomia.

Il soggetto incaricato si impegna comunque a rispettare tutti gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dal Codice di Comportamento dell'ente adottato dal Comune.

Art. 3 Impegni dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione Comunale si impegna a fornire e a mettere a disposizione del soggetto incaricato tutta la documentazione necessaria (su supporto cartaceo e digitale) per la realizzazione di quanto previsto all'articolo 2 del presente incarico.

Per agevolare lo svolgimento dell'attività verranno forniti al soggetto incaricato i dati e documenti già prodotti per i processi disponibili presso gli uffici comunali. Il soggetto incaricato avrà a tal fine accesso alle strutture e all'uso dei mezzi strumentali del Comune secondo le necessità di volta in volta emergenti, allo scopo di meglio conseguire gli obiettivi previsti.

Art. 4 Durata della collaborazione

Le prestazioni di cui al presente disciplinare potranno iniziare a far tempo dal 16 febbraio 2025 al 16 settembre 2025.

La prestazione non è soggetta ad alcun obbligo di presenza, né dovrà essere svolta in orari predeterminati rimanendo ferma l'autonoma determinazione del soggetto incaricato nello svolgimento dell'attività richieste, che non deve in nessun modo considerarsi né esclusiva né prevalente.

Art. 5 Determinazione compenso e pagamento dei compensi

Per l'incarico relativo alle prestazioni indicate in premessa il corrispettivo è stato rapportato al valore della prestazioni da eseguirsi e non al tempo impiegato e viene stabilito forfettariamente in un complessivo di Euro 3.200,00.

Il compenso di cui al precedente comma si intende comprensivo di tutte le spese generali ed ogni altra attività connessa allo svolgimento della collaborazione.

Il pagamento del compenso pattuito avverrà nel rispetto delle vigenti norme in materia economico/finanziaria.

Art. 7 Disciplina applicabile

Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile in tema di contratto d'opera (articolo 2222 e seguenti) e alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Il Comune, in qualità di committente, si impegna a non revocare unilateralmente il presente contratto se non in caso di grave inadempimento o di cause di forza maggiore. In ogni caso il recesso verrà comunicato con preavviso di almeno 7 (sette) giorni a mezzo raccomandata.

Il soggetto Incaricato potrà far pervenire eventuali osservazioni e contestazioni entro 7 (sette) giorni dal ricevimento del preavviso. Nel caso in cui il Comune si dovesse avvalere della presente disposizione, corrisponderà al soggetto incaricato un compenso commisurato alla quantità del lavoro svolto rispetto a quello previsto. Sono considerate cause di forza maggiore ai fini del regolare svolgimento delle attività oggetto del presente contratto le cause al di fuori del controllo delle parti.

Per ogni divergenza o controversia che dovessero sorgere in ordine al presente Disciplinare è competente il Foro del Tribunale di Pavia.

Art. 8 Trattamento dati personali

Le parti danno e prendono atto, ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali nonché le altre informazioni acquisite in relazione ai rapporti contrattuali, saranno gestiti sia con sistemi automatizzati che manuali in ogni caso idonei a garantire sicurezza del trattamento, in modo lecito e secondo correttezza al solo fine di svolgere l'attività legata al contratto medesimo e per gli adempimenti di legge e fiscali conseguenti. Gli stessi non saranno oggetto di comunicazione o diffusione fuori dai casi consentiti.

Ai sensi dell'articolo 1341 Codice Civile le parti dichiarano di conoscere e di approvare senza riserva o eccezione alcuna tutte le clausole e le condizioni contenute nel presente Disciplinare e negli eventuali atti in esso richiamati.

Vigevano, li

Letto, confermato e sottoscritto:

Comune di Vigevano

Dottor Enrico Fazio

Incaricato

Dottorressa Marta Bernardi